(N. 345-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Bruxelles il 1° agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che viene presentata al nostro esame, conclusa a Bruxelles il 1° agosto 1952, tra Italia e Belgio, ha lo scopo di portare alcune modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali attualmente vigenti tra Italia e Belgio firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.

Una parte delle modifiche apportate alla Convenzione del 1948 sono conseguenza della emanazione in Italia della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri che ha istituito nuovi obblighi per l'assicurazione maternità non previsti nella Convenzione del 1948. Questa Convenzione infatti provvedeva soltanto in caso di maternità le prestazioni in natura cioè la cura che veniva contemplata nell'articolo 7 insieme all'assicurazione contro le malattie.

L'articolo 1 della presente Convenzione introduce tra le leggi sociali italiane quella sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto concerne le prestazioni in natura e in denaro durante la gravidanza e dopo il parto; l'articolo 3 provvede a modificare l'articolo 7 della Convenzione del 1948 in modo da estendere la protezione contenuta in tale articolo anche alle prestazioni economiche: precisamente il Belgio concederà le prestazioni di maternità in natura e in denaro erogate nell'ambito dell'assicurazione malattie-invalidità di cui tratta l'articolo 2 alla lettera *a*) del numero 2) del paragrafo I della Convenzione del 1948. Inoltre lo stesso articolo 3 della presente Convenzione aggiunge all'articolo 7 della Convenzione del 1948 delle disposizioni relative alle modalità di pagamento delle prestazioni per la maternità nel caso in cui il concepimento sia avvenuto nel Paese dal quale proviene il lavoratore. In tal caso l'onere delle prestazioni è sopportato dall'Istituto assicuratore del Paese d'origine.

Gli articoli 2 e 5 della Convenzione in esame modificano rispettivamente gli articoli 6 e 28 della Convenzione del 1948 in modo da estendere alla assicurazione malattie, assicurazione contro la tubercolosi e all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria la norma della totalizzazione dei periodi di iscrizione compiuti nei due Paesi al fine dell'apertura del diritto alle prestazioni secondo la legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro. Questa possibilità di totalizzazione è evidentemente molto vantaggiosa per i numerosi lavoratori italiani emigrati nel Belgio.

Con gli articoli 2-3-4-5 della Convenzione in esame si porta inoltre una modifica agli articoli 6-7-8 e 28 della Convenzione del 1948 consistente nella soppressione in tutti questi articoli della clausola: « Ou justifient de celle exigées par la legislation du pays qu'ils ont quitté » in virtù della quale i lavoratori immigrati potevano beneficiare delle prestazioni di malattia, tubercolosi, maternità, morte e disoccupazione del Paese di nuova residenza qualora ne avessero acquisito il diritto nel Paese di provenienza. Tale disposizione era evidentemente causa di sperequazioni rispetto ai lavoratori non immigrati; per essa infatti lavoratori di una stessa azienda potevano acquisire il diritto alle prestazioni dopo periodi diversi di lavoro e con maggior vantaggio dei lavoratori provenienti da altro Paese nel caso che la legislazione di questo Paese d'origine fosse più favorevole di quella del Paese di nuova residenza. A questo notevole inconveniente dal punto di vista psicologico si aggiungevano le difficoltà di ordine amministrativo derivanti per ciascun Paese dall'applicazione di una legislazione straniera. Nel caso specifico inoltre l'applicazione della clausola nei casi di tubercolosi e disoccupazione sarebbe riuscita eccessivamente onerosa per gli Istituti assicuratori italiani per la differenza dei requisiti minimi di assicurazione previsti dalla legislazione italiana e belga e precisamente per essere i requisiti minimi richiesti dalla legislazione belga più bassi di quelli richiesti dalla legislazione italiana.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello che seguirà lo scambio delle ratifiche che dovrà avvenire a Roma.

Per l'evidenza dei vantaggi che questa Convenzione arreca ai nostri emigranti la 10ª Commissione permanente ha dato parere favorevole e la 3ª Commissione permanente, unanime, invita il Senato ad approvare il disegno di legge per la ratifica.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata e Bruxelles il 1° agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.